



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA VALLE D'AOSTA**

Decreto n. 43 del 30 maggio 2024

Esercizio finanziario 2024

OGGETTO: decreto a contrarre per la fornitura di corsi di aggiornamento professionale per i dipendenti in materia di sicurezza sul posto di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008
TAR Valle d'Aosta – CIG n. **B1DE7BB70E**.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSA la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4 – 5 – 17 del D.lgs. 30/03/2001, n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nonché della L. n. 241/90;

VISTA la Legge 06/12/1971, n. 1074 e successive modificazioni, d'istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali;

VISTA la Legge 27/04/1982, n. 186 "Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria e ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 29/01/2018 "Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa", come modificato ed integrato con il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 226 del 10/11/2020 e da ultimo con la delibera del CPGA 21 luglio 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante "Regolamento per l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa", come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012 e n. 225 del 10 novembre 2020;

VISTO l'articolo 1, comma 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A. o da altri soggetti aggregatori, nonché per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di

rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

RITENUTO di far salva la facoltà di recesso di questa Amministrazione qualora dovesse essere attivata una nuova Convenzione Consip avente ad oggetto il servizio in argomento;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici” ed i relativi allegati;

VISTI i commi 1 e 2 dell’articolo 15 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in base ai quali: “Nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell’interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell’ente concedente, preferibilmente in servizio presso l’unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all’allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell’inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. L’ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell’atto di avvio dell’intervento pubblico, l’incarico è svolto dal responsabile dell’unità organizzativa competente per l’intervento.” **VISTI**, in particolare, gli artt. 48 e ss. che dettano la disciplina applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

VISTI, in particolare, gli artt. 48 e ss. che dettano la disciplina applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il Piano integrato dell’attività e dell’organizzazione (PIAO) della Giustizia Amministrativa 2024 – 2026, adottato con Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 39 del 30 gennaio 2024;

VISTO il D.L. 52/2012 conv. dalla legge n. 94/2012 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” e in particolare l’art. 7, comma 2, che ha introdotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.lgs. n. 165/2001 di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

ATTESO che quest'Amministrazione fa parte degli Organi a rilevanza costituzionale – ai sensi dell'art. 100 della Costituzione – dotati di speciale autonomia organizzativa e contabile;

VISTA la Legge 31/12/2009, n. 196 – “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

VISTO l'art. 17, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, il quale dispone che “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

VISTO l'art. 20, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, in base al quale: “Fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, a fini di trasparenza i dati, le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici sono indicati nell'articolo 28 e sono pubblicati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;

VISTI gli articoli 25 e 26 del D.lgs. n. 36/2023 che prevedono, a fare data dal 1° gennaio 2024, rispettivamente l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, nonché le regole tecniche e le certificazioni delle predette piattaforme, ed in merito visto anche il parere del 27.03.2023 n. 2196, emesso dal Supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del M.I.T., nel quale si ribadisce l'obbligatorietà dell'utilizzo delle predette piattaforme digitali per l'approvvigionamento di beni e servizi prescindendo dal valore dell'acquisizione;

VISTO l'art. 50 del D.lgs. 36/2023, secondo cui “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: [...] b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;

VISTO l'art. 77 del D.lgs. 36/2023 in forza del quale “le stazioni appaltanti possono svolgere consultazioni di mercato per predisporre gli atti di gara, ivi compresa la scelta delle procedure di gara, e per informare gli operatori economici degli appalti da essere programmati e dei relativi requisiti richiesti”;

VISTO l'art. 2 comma 3 dell'Allegato II.1 al D.lgs. 36/2023 il quale sancisce che “L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di

selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante....omissis...”;

VISTO l’art. 117 D.lgs. 36/2023 il quale sancisce che “Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata «garanzia definitiva», a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106omissis....; tale obbligo è indicato negli atti e documenti di gara” e che, in forza dell’art. 53 comma 4 del decreto richiamato, per l'esecuzione dei contratti di importo inferiore alle soglie europee e in casi debitamente motivati, è facoltà dell’amministrazione non richiedere la suddetta garanzia;

VISTO l’art. 225, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale: “Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.” ed in particolare con riferimento agli obblighi in tema di digitalizzazione e utilizzo delle piattaforme telematiche;

VISTA la necessità di far partecipare a corsi aggiornamento professionale in materia di sicurezza del posto di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008, ed in particolare dovranno essere svolti:

- corso di aggiornamento antincendio rischio medio, per quattro addetti;
- corso di aggiornamento primo soccorso, per tre addetti;

ACCERTATO che la spesa da sostenere per tali corsi è da imputare al capitolo n. 2298 avente ad oggetto: “spese in materia di sicurezza e prevenzioni compresi i corsi di formazione”, “piano di gestione 26” dello stato di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali, in conto cassa e competenza dell’esercizio finanziario 2024, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

VISTA la nota prot. n. 520 in data 22.09.2023 con la quale si era stimato il costo dei corsi in € 844,00 a valere sul cap. 2298/26;

VISTA la nota n. 46469 del 21/12/2023 del Segretario delegato dei TT.AA.RR, con la quale è stata comunicata l’avvenuta approvazione, nella seduta del C.P.G.A. in data 20/12/2023, del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario e la nota n. 3099 del 25/01/2024 relativa all’assegnazione dei fondi per le ordinarie esigenze di questo TAR;

VISTA la richiesta di integrazione dell’assegnazione par ad € 100,00 avanzata in sede di revisione del budget richiesto ed assegnato per il corrente e.f., nota prot. n. 281 del 07.05.2024;

DATO ATTO pertanto, che la spesa è stata quantificata nella misura complessiva di € 944,00 complessivi, esente iva, e che alla data attuale il capitolo presenta una disponibilità di € 844,00;

CONSIDERATO che la convenzione Consip per la “Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni” Edizione n. 4 stipulata con il fornitore SINTESI s.p.a., risulta chiusa a far data dal 4.2.2024 e che il contratto stipulato da questa

Amministrazione scadrà il prossimo 31 luglio 2024, inoltre il fabbisogno in materia di corsi preventivato all'atto dell'adesione, proprio perché la convenzione è già chiusa, non può più essere integrato alla luce delle odierne necessità;

CONSIDERATO inoltre che i prezzi formulati nella convenzione ragguagliati alle odierne esigenze (P.D.A. Punto 3.2 alla voce Servizi Extra Canone), non sono concorrenziali, come per altro già a suo tempo evidenziato nel proprio decreto n. 17 del 26 marzo 2021 avente ad oggetto: “Decreto a contrarre ed affidamento per la fornitura corsi di formazione per il personale dipendente del Tribunale Amministrativo per la Valle d’Aosta – CIG. Z6E31104F4”, fattore che aveva giocoforza portato ad aggiudicare a ditta operante su piazza lo svolgimento dei corsi all’epoca necessari;

RISCONTRATO che la posizione geografica decentrata della regione Valle d’Aosta ed i tempi dei collegamenti con Torino mediante autobus extraurbani variano dalle 2 alle 4 ore (il collegamento ferroviario è sospeso per oltre un anno per motivi tecnici) e che questo fattore provoca inevitabilmente un aumento dei costi per la trasferta dei docenti nel caso di affidamento a ditte che operano c.d. “fuori piazza”, impatto economico che ulteriormente peggiorerebbe nell’ipotesi di trasferta dei dipendenti, senza contare i rischi di una trasferta dei medesimi;

CONSIDERATO infine come tale aumento dei costi non incida, per le ovvie ragioni del caso, sulle offerte economiche avanzate dalle ditte operanti “su piazza”;

DATO ATTO che il sistema MePA, allo stato, non evidenzia ancora convenzioni attive nel settore della sicurezza nei luoghi di lavoro;

RITENUTO dunque, per le ragioni di cui ai punti precedenti, di non dover utilizzare la Convenzione in parola, in quanto sensibilmente più onerosa (quasi del 300%), ma di interpellare ditte che abbiano la propria struttura in Aosta e zone limitrofe onde evitare il costo correlato della trasferta dei docenti con relative attrezzature (materiale informatico ed estintori) oppure dei discenti con i relativi rischi come già evidenziato;

DATO ATTO altresì che, a seguito di verifica sul sito Acquistinrete, l’associazione Confederazione Nazionale Artigianato piccola e media impresa, p.iva 01196090076, corrente in Aosta in Corso Lancieri di Aosta n. 11/F, è risultata l’unica ditta, tra quelle interpellate ed autorizzate allo svolgimento dei corsi di aggiornamento in parola, ad essere presente sul M.e.P.A.;

PRECISATO che la spesa da sostenere è funzionale al buon andamento della struttura e proporzionale allo scopo dei beni e servizi da garantire;

ATTESO che si procederà, con separato atto, ad impegnare la spesa con imputazione al capitolo n. 2291/26 sopra citato;

RITENUTO di procedere alla somministrazione dei corsi sino alla concorrenza dell'attuale disponibilità sul predetto cap. 2291/26, pari ad € 844,00, salvo effettuare la rimanente parte dei corsi a seguito dello stanziamento integrativo di € 100,00 richiesto con la nota prot. n. 281/2024 sopra citata;

VISTA la documentazione da porre a base della gara e da inviare alla ditta, costituente parte integrante del presente decreto, e precisamente: foglio patti e condizioni, patto di integrità, dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti, dichiarazione inerente la tracciabilità dei flussi finanziari, dichiarazione di impegno al rispetto del codice di comportamento della Giustizia Amministrativa, dichiarazione sul trattamento dei dati personali, dichiarazione sull'assenza dei rischi interferenti e dichiarazione relativa agli oneri di sicurezza;

CONSIDERATO che per la natura delle prestazioni in oggetto non è necessaria la redazione del DUVRI ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008;

VISTO il DPCS n. 256 del 28 luglio 2023 recante "Piano per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche" che prevede di includere nello stato di previsione della spesa relativa a tutte le procedure di gara con importo pari o superiore ad € 1.000,00 la quota incentivante del 2% ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 31 del 2023, da cui deriva che per l'affidamento in oggetto non è previsto alcun incentivo;

ACQUISITO il Codice Identificativo Gara CIG n. B1DE7BB70E;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs. 36/2023 è necessario individuare per la procedura di affidamento un responsabile unico del progetto (RUP) nella persona della Sig.ra Barbara Tamone, unica dipendente in servizio presso il T.A.R. Valle d'Aosta ad essere iscritta nell'apposito albo;

VISTO che ai sensi dell'articolo 53 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106;

CONSIDERATO che questa Amministrazione intende avvalersi della facoltà prevista ex art. 53, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, ritenendo non necessaria la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto in parola, viste le caratteristiche del servizio oggetto del presente decreto, tali da tutelare l'amministrazione in caso di danno da inadempimento contrattuale, ed in particolare visto:

- che l'operatore economico presenta garanzie di affidabilità dovute anche all'iscrizione sul portale MEPA e al superamento dei relativi controlli;
- la possibilità da parte dell'Amministrazione di rifiutare il pagamento in caso di inesatto o mancato adempimento;

- che la ditta CNA ha già fornito i predetti corsi di aggiornamento nel corso del 2021, fornitura eseguita regolarmente e con piena soddisfazione delle clausole contrattuali previste da questa Amministrazione;

VISTO infine l'articolo 27 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, concernente la “Pubblicità legale degli atti”;

DATO ATTO che la sottoscritta non versa in alcuna situazione di incompatibilità né di conflitto di interessi, neanche potenziale, con il presente provvedimento;

Tutto ciò premesso, propone al Segretario Generale del T.A.R. Valle d'Aosta di

DECRETARE

Per le causali di cui in premessa che qui si intendono riportate e trascritte,

DI PRENDERE ATTO della necessità di svolgere i corsi di aggiornamento professionale per n. 4 addetti in materia di antincendio “rischio medio” e n. 3 addetti in materia di “primo soccorso” come previsto dal D.lgs. 81/2008;

DI DETERMINARSI a contrarre per l'acquisizione del servizio in argomento per il Tribunale amministrativo regionale per la Valle d'Aosta per un importo complessivo di € 944,00, esente iva;

DI NOMINARE, relativamente alla presente procedura, la Sig.ra Barbara Tamone, unica dipendente in servizio presso il T.A.R. Valle d'Aosta ad essere iscritta nell'apposito albo;

DI DICHIARARE che la sottoscritta non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente, né in conflitto di interesse, neanche potenziale;

DI TRASMETTERE il presente atto all'Ufficio Centrale di Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza;

DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente”, ‘atti di gara’ ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. e del D.lgs. 36/2023 e ss.mm. ii. previo oscuramento dei dati sensibili;

Il R.U.P.
Sig.ra Barbara Tamone
Assistente amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la sopra estesa proposta di decreto e ritenutala meritevole di condivisione;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, 5 e 17 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi nell'adozione del presente atto, ai sensi delle vigenti previsioni normative;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte, di approvare e far propria la proposta di decreto sopra riportata e che qui si intende integralmente trascritta.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Nadia Palma